

## **SCHEMA TECNICA**

### **LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 4**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI COPERTURA DI POSTI VACANTI PER L'ANNO 2003**

Si tratta di una legge che, al di fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica ed all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale nelle pubbliche amministrazioni, fissa limitatamente all'anno 2003 alcuni limiti di spesa in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti negli organici della Regione, dei relativi Enti pubblici strumentali e delle Aziende di Servizio sanitario regionale.

In particolare essa, facendo comunque salvi gli incrementi indotti dalla contrattazione collettiva e dai trasferimenti di personale o di risorse compensative a seguito del conferimento di funzioni:

- sancisce l'obbligo, in caso di modifiche alle dotazioni organiche della Giunta e del Consiglio regionale, di non superare il numero complessivo di posti nelle rispettive dotazioni organiche vigenti al 31.12.2002;
- pone limite alla copertura di posti vacanti nonché ad ulteriori fabbisogni facendo riferimento agli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti al 31.12.2002, fatta salva la copertura dei fabbisogni di competenze professionali già autorizzate entro il 31.12.2002;
- prevede che, in via preliminare rispetto all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale, si verifichi la possibilità di dare copertura ai relativi posti ricorrendo al personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi di cui all'art. 34 commi 3 e 2 del DLgs 30 marzo 2001, n.165